



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0027308
del 30/04/2012
classif. I/1

Ai Presidi di Facoltà
AI Direttore della Scuola
Superiore di Studi Avanzati
Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri
Interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri
interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei Centri
interdipartimentali di Ricerca e
Servizio
Ai Direttori dei Centri
interuniversitari di ricerca
AI Presidente del Sistema
Bibliotecario Sapienza
AI Direttore del Sistema
Bibliotecario Sapienza
AI Presidente del Polo Museale
AI Direttore del Polo Museale
AI Presidente del Centro
InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
AI Responsabile della Segreteria
tecnica del Direttore Generale
AI Responsabile della Segreteria
pro Rettore vicario e pro
Rettori
AI Dirigente dell'Ufficio
Dirigenziale delle strutture di
supporto alle attività del
Rettore
Alla Segreteria del Collegio dei
Direttori di Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei
Sindaci
Ai Dirigenti delle Ripartizioni, I, II,
III, IV, V, VI, VII, IX
AI Direttore del Centro
InfoSapienza

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Ufficio Dirigenziale di Studio e Consulenza
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49910079



- Al Direttore del Centro di
Medicina Occupazionale
- Al Responsabile dell'Ufficio
Amministrativo per la
Sicurezza
- Al Responsabile dell'Ufficio
Speciale Prevenzione e
Protezione

Loro Sedi

Oggetto: Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Si ritiene opportuno segnalare sinteticamente le principali disposizioni, contenute nel provvedimento in oggetto, che risultano applicabili direttamente all'Università o ad essa riconducibili in quanto ente facente parte dell'area "Pubbliche Amministrazioni" ex art. 1, co. 2, D.lgs n. 165/2001 o, infine, non applicabili per esplicita o implicita esclusione.

In corpo più piccolo, sono inoltre riportati riferimenti esplicativi alle norme citate o richiamate nel commento alle disposizioni esaminate.

Articolo 1 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi)

L'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo (art. 2, legge 241/1990). In particolare, le disposizioni sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile.

La materia è stata oggetto di un recente intervento legislativo, ad opera della legge n. 69/2009, al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni. All'esito di tale intervento, l'articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce che i procedimenti

h
ww



amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione, prevedano un termine diverso. All'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.

L'altra novità introdotta dalla legge n. 69 del 2009 è che, in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni). La legge ammette tuttavia la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della «sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento». In questi casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni e per l'adozione del relativo regolamento è necessaria sia la proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sia la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Oltre a stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, la legge n. 69/2009, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo. Sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della L. 241 (introdotta dalla legge n. 69/2009) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Quanto al secondo, l'articolo 2, comma 9, della L. 241 prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

Le modifiche introdotte dall'articolo 1 in esame riguardano le garanzie e l'effettività della tutela per il cittadino in caso di violazione, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di provvedere nei termini prescritti.

Con una prima novella, si aggiunge un periodo al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 241/1990. La novella introduce l'obbligo di trasmettere, in via telematica, alla Corte dei conti le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto; ciò, al fine di agevolare la possibilità di esercitare l'azione, ove se ne ravvisino i presupposti, per la responsabilità amministrativa.

A
W



Inoltre, viene riformulato il comma 9 dell'art. 2 della citata legge n. 241/1990, che nella versione previgente prevedeva che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisse elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

Tale disposizione è completamente riformulata, precisando che:

- 1) l'inerzia dell'amministrazione costituisce elemento di valutazione non solo della responsabilità disciplinare, ma altresì della performance individuale e della responsabilità amministrativo-contabile;
- 2) le fattispecie di responsabilità sorgono non unicamente nell'ipotesi di mancata emanazione del provvedimento, ma altresì in caso di tardiva adozione del provvedimento;
- 3) la responsabilità non è limitata al dirigente, ma si estende anche al funzionario inadempiente.

L'articolo 1 del decreto-legge in esame aggiunge, inoltre, all'articolo 2 della legge n. 241/1990, i commi da 9-bis a 9-quinquies.

Il comma 9-bis prevede una misura di pianificazione organizzativa, in base alla quale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'organo di governo deve individuare, tra le figure apicali, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. La medesima disposizione stabilisce in proposito alcuni criteri suppletivi ove l'organo di governo non provveda all'individuazione: infatti, in tal caso, il potere sostitutivo si intende attribuito al dirigente generale. In mancanza di questi, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Il comma 9-ter garantisce al privato in attesa del provvedimento dell'amministrazione, ove il termine per la conclusione del procedimento sia inutilmente decorso, la possibilità di rivolgersi direttamente al titolare del potere sostitutivo (individuato ai sensi del comma precedente) affinché concluda il procedimento medesimo o attraverso le strutture competenti o ricorrendo alla nomina di un commissario. In ogni caso, il provvedimento finale dovrà essere adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. In tal modo, l'introduzione a regime di un potere sostitutivo attribuisce al privato in attesa del provvedimento, prima di ricorrere all'azione giudiziale, un ulteriore strumento esperibile a garanzia dell'effettività dell'azione amministrativa.

f
ww



Secondo quanto previsto dal comma 9-quater, tra gli oneri incombenti in capo al titolare del potere sostitutivo come individuato in base al comma 9-bis vi è quello di comunicare all'organo di governo dell'amministrazione i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge e o dai regolamenti. L'adempimento di tale onere non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In base al comma 9-quinquies, l'amministrazione deve "riconoscere" l'eventuale ritardo nell'adempimento, indicando in tutti i provvedimenti rilasciati su istanza di parte, sia il termine previsto per disposizione di legge o regolamento, sia quello effettivamente impiegato.

Articolo 6-ter (Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche)

L'articolo 6-ter, comma 1, è volto a chiarire la disciplina concernente l'effettuazione dei pagamenti attraverso modalità informatiche, disponendo in particolare, attraverso una modifica al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che le pubbliche amministrazioni pubblichino, sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento, i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico (lett. a) oltreché l'indicazione specifica dei dati e codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento (lett. b).

Si ricorda che, ai sensi del CAD, le pubbliche amministrazioni centrali possono, inoltre, avvalersi di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. In tal caso, il prestatore dei servizi di pagamento ricevente l'importo, ne effettua il riversamento al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate (art. 5, comma 2, CAD).

Il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge in esame stabilisce che i suddetti obblighi acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

[Handwritten signatures]



Articolo 7 (Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento)

Il comma 3 prevede che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato abbiano durata decennale.

Si ricorda che in via generale il D.P.R. 28 luglio 1967 n. 851 disciplina le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato. A tutti i dipendenti delle amministrazioni di cui sopra viene rilasciata gratuitamente, a richiesta, la tessera personale di riconoscimento (Mod. AT); la stessa viene inoltre rilasciata al coniuge del dipendente, ai figli minori di anni 18, ai figli maggiori di anni 18 inabili al lavoro ed a carico del dipendente (Mod. BT). In base all'art. 35 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, la tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato, e, sulla base della normativa comunitaria e di accordi bilaterali o multilaterali in vigore, costituisce titolo equipollente al passaporto per i seguenti Stati: Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera. La validità della tessera, allo stato, è di 5 anni dalla data del rilascio e alla scadenza del quinto anno occorre convalidarla presso lo stesso ufficio del rilascio (hanno di fatto, una validità che risulta già pari a 10 anni).

Articolo 8 commi 1-3 (Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive)

L'articolo 8, commi 1-3, reca misure di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive.

In particolare, ai sensi del comma 1 si stabilisce l'obbligo di invio esclusivo in via telematica delle domande, e dei relativi allegati e copia del documento di identità, per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012.

A tal fine, si seguono le modalità di cui all'articolo 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Tale ultimo articolo individua, in particolare, le condizioni di validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, le quali appunto si ritengono valide:

- se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi specifici strumenti, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e

B *UW*



le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con specifiche regole tecniche, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

Le istanze e le dichiarazioni inviate, o compilate sul sito istituzionale, secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge, sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Lo stesso articolo 8 in esame prevede la possibilità, mediante apposito decreto interministeriale, di individuare i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

Viene inoltre disposta la nullità delle clausole dei bandi in contrasto con la disposizione del decreto-legge. Le amministrazioni devono comunque provvedere a quanto previsto dal comma in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo comma 2 stabilisce l'obbligo, per le Regioni, di adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal precedente comma 1.

Il comma 3 apporta alcune modifiche all'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, a condizione che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

Più specificamente, si sostituisce interamente il comma 3 del richiamato articolo 38. Tale comma prevedeva che, nei casi in cui non fosse intervenuta una disciplina di livello comunitario, si provvedesse all'equiparazione dei titoli di studio e professionali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabiliva altresì l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 38 D.Lgs. 165/2001 prevede ora che alla richiamata equiparazione, sempre nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, debba provvedere la Presidenza del Consiglio dei Ministri -



Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

Articolo 15 (Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza)

L'articolo 15 apporta una serie di modifiche all'articolo 17 del D.Lgs. 151/2011 in tema di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza con effetto a decorrere dal 1° aprile 2012.

Al comma 2 dell'articolo 17 del D.Lgs. 151/2011, che disciplina l'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, si trasferisce alla Direzione territoriale del lavoro e alla ASL il potere di disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza anticipato a due mesi dalla data presunta del parto nei casi di lavori ritenuti gravosi o pregiudizievoli (lettera a).

L'intervento degli organismi citati si svolge secondo le previsioni dei successivi commi 3 e 4 dell'articolo 17 del D.Lgs. 151/2011.

In precedenza, al comma 2 dell'articolo 17 del citato Decreto n. 151/2011 si prevedeva che il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, sulla base di accertamento medico e avvalendosi dei competenti organi del SSN, potesse disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino a due mesi dalla data presunta del parto, o per uno o più periodi, fino al raggiungimento dei periodi di astensione obbligatoria, per i seguenti motivi:

- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (lettera a);
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (lettera b);
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni non pregiudizievoli per il suo stato (lettera c).

Al successivo comma 3 l'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 (casi di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose) viene disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto, con un provvedimento da emanato tassativamente entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

Infine, al comma 4 l'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

[Handwritten signatures]



Modificando il comma 3 dell'articolo 17 del D.Lgs. 151/2011, si trasferisce alla ASL il potere di disporre l'astensione dal lavoro nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose (lettera b) dell'art. 15 del decreto-legge).

Modificando il comma 4 dell'articolo 17 del D.Lgs. 151/2011, si trasferisce alla Direzione territoriale del lavoro l'accertamento delle condizioni che danno luogo all'astensione (lettera c) dell'art. 15 del decreto-legge).

Articolo 16, comma 6 (Misure per lo scambio dei dati tra Amministrazioni)

Il comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge novella l'articolo 7, comma 2, lettera h) del decreto-legge n. 70 del 2011, che disciplina le convenzioni tra le agenzie fiscali e gli enti di previdenza con le amministrazioni pubbliche, per l'acquisizione di dati. La disposizione specifica che lo scambio di informazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 dal Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) per il trattamento dei dati sensibili.

L'art. 7, comma 2, lett. h), D.L. n. 70/2011 consente alle agenzie fiscali, agli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali.

Articolo 18 (Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio)

L'articolo 18 reca alcune semplificazioni relative a specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio.

In particolare, i commi 1 e 1-bis modificano l'articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, concernente le comunicazioni da effettuare all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Il predetto articolo 9-bis, comma 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha stabilito l'obbligo, per i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, nonché di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro al Servizio

B W



competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (quindi la Direzione provinciale del lavoro) entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione (primo periodo).

La richiamata comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale nonché il trattamento economico e normativo applicato (secondo periodo).

Il successivo comma 2 dell'art. 18 del decreto-legge interviene sulle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in materia di lavoro a tempo determinato, prevedendo che la comunicazione dell'avvenuta assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro (e non più entro 5 giorni, come in precedenza).

Il richiamato articolo 10 D.Lgs. 368/2001 disciplina le esclusioni dal campo di applicazione della norma nonché discipline specifiche. In particolare, al comma 3 si prevede la possibilità, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, di assumere direttamente manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono appunto esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 368/2001.

Il comma 3 dell'art. 18 del decreto-legge reca alcune modifiche all'articolo 4 del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, concernente la sospensione degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio.

Il predetto art. 4 D.P.R. n. 333/2000 prevede l'obbligo, ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 5, della L. 68/1999, a carico del datore di lavoro privato, di presentare un'apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al richiamato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione (comma 1).

La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della L. 68/1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro interessato deve presentare la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L. 68/1999, che prevede appunto l'obbligo, per i datori di lavoro, di presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili (comma 2).

B *WW*



In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui al richiamato articolo 3, comma 5, il datore di lavoro interessato deve presentare domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta (comma 3).

Infine, la richiamata sospensione degli obblighi occupazionali può riguardare anche i lavoratori orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati (comma 4).

Sulla base delle modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge in commento in sede di conversione, le comunicazioni previste a carico del datore di lavoro al fine di poter usufruire della sospensione dagli obblighi di assunzione, devono essere presentate al competente servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa (ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in caso di unità produttive ubicate in più province). Spetta altresì allo stesso Ministero, oltre che al servizio competente, la facoltà di concedere la sospensione richiamata in precedenza.

Inoltre, si prevede altresì che in caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provveda ad istruire la pratica e provveda d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa precedente.

Articolo 20 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

L'articolo 20 introduce una serie di novelle al D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici, d'ora in poi Codice) e al relativo Regolamento di attuazione, volte a introdurre importanti innovazioni, tra le quali le più rilevanti riguardano l'introduzione della disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (che sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2013) e delle procedure per la selezione dello sponsor per il finanziamento e la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali, nonché la modifica dei criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero da parte di imprese italiane.

Per la piena operatività delle disposizioni riguardanti la disciplina delle procedure per la selezione dello sponsor si segnala che l'art. 61, comma 1, del decreto-legge demanda a un decreto ministeriale l'approvazione di linee guida



applicative di tale disciplina da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Con riferimento alle nuove disposizioni sui lavori eseguiti all'estero, la nuova disciplina è immediatamente applicativa, ma si prevede che la certificazione verrà rilasciata secondo modelli semplificati individuati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Di rilevante importanza, inoltre, anche la norma riguardante il certificato di esecuzione dei lavori del contraente generale il cui modello verrà definito nel Regolamento di attuazione; anche in questo caso la norma di cui all'art. 61, comma 1, del decreto-legge provvede a disciplinare la fase transitoria.

Comma 1, lett. a) – Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)

La prima modifica consiste nell'introduzione dell'art. 6-bis nel D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici, d'ora in poi Codice). Vi si dispone che, a partire dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice avvenga attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) dall'art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Nella BDNCP dovranno confluire i dati previsti dall'art. 7 del Codice, ovvero tutti i dati che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del citato Codice (comma 1 dell'art. 6-bis del Codice).

Si ricorda, infatti, che l'art. 62-bis del citato D.lgs. n. 82/2005, introdotto dall'art. 44 del d.lgs. n. 235/2010, ha previsto l'istituzione, presso l'Autorità, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) al fine di favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, nonché al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della p.a. e di prevenire fenomeni di corruzione. Si ricorda, inoltre, che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l'Osservatorio dei contratti pubblici, provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici e, in particolare, i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della manodopera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; a tal fine l'Osservatorio ha costituito il sistema SIMOG, che consente alle stazioni appaltanti di richiedere il codice identificativo gara (CIG) necessario alle stazioni appaltanti per adempiere

RS *WW*



agli obblighi di comunicazione su gare e stati di avanzamento lavori, agli operatori economici per partecipare alle gare di appalti pubblici e, a seguito dell'approvazione della legge n. 136 del 2010 (Piano straordinario contro le mafie), per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche.

Viene, quindi, demandato all'AVCP, il compito di stabilire, con propria deliberazione, le modalità per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati contenuti nella BDNCP (comma 2).

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori potranno verificare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1 unicamente attraverso la BDNCP e, qualora la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario o tecnico-organizzativo non sia presente nella Banca dati, si applicano le disposizioni già previste dal Codice e dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 in materia di verifica del possesso dei requisiti (comma 3).

Il comma 4 prevede, pertanto, che i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai suddetti requisiti siano tenuti a metterli a disposizione dell'AVCP entro i termini e secondo le modalità che dovranno essere stabilite dalla stessa AVCP. Con le stesse modalità gli operatori economici sono tenuti altresì ad aggiornare, in caso di variazioni, i dati trasmessi ai sensi del comma 1 alla BDNCP.

Il comma 5 reca una norma transitoria che prevede che, fino al 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il comma 6 prevede che ai dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'art. 13 della legge n. 196/2009, non si applichi l'art. 6, comma 10, del Codice.

Si ricorda che l'art. 6, comma 10, del Codice prevede che tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'AVCP sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'AVCP, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. Si rammenta, inoltre, che con l'art. 13 della legge n. 196/2009 è stata istituita la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale. Essa è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e le amministrazioni pubbliche provvedono ad inserire in tale banca dati unitaria i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge.

 



Comma 1, lett. b) - I contratti di sponsorizzazione

La lettera in commento reca modificazioni all'art. 26 del Codice, che riguarda i contratti di sponsorizzazione.

In particolare, la novella specifica che ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili si applicano i principi del Trattato UE per la scelta dello sponsor, nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, quando i lavori, i servizi e le forniture sono acquisiti e realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 26 del Codice precisa che ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali vengono applicate anche le nuove norme di cui all'art. 199-bis, introdotto dalla lett. h) del comma 1 del presente articolo che riguarda la disciplina delle procedure per la selezione dello sponsor.

Nel Codice dei contratti pubblici il contratto di sponsorizzazione rientra tra i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione dello stesso Codice. Esso è disciplinato all'art. 26 ove ha ad oggetto lavori, servizi o interventi di restauro e manutenzione di beni sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Comma 1, lett. c) - I contratti di finanziamento

Novellando il comma 1 dell'art. 27 del Codice, si estende anche all'affidamento dei contratti di finanziamento stipulati dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, il rispetto dei principi elencati nello stesso articolo 27 per i contratti esclusi. Si specifica che tale affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.

Si ricorda che i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice, devono comunque rispettare, ai sensi dell'art. 27 dello stesso Codice una serie di principi che sono: i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Inoltre si applicano anche i principi indicati nell'art. 2, commi 2, 3 e 4 del Codice (il principio di economicità subordinato a criteri ispirati a esigenze socio-ambientali; il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e delle norme del Codice civile). Infine, lo stesso art. 27 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire se è ammesso o meno il subappalto e le relative condizioni di ammissibilità.

Comma 1, lett. d) - Le sanzioni per falsa dichiarazione o documentazione

La modifica introdotta all'art. 38, comma 1-ter del Codice prevede che la durata dell'iscrizione nel Casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alle gare e agli affidamenti di subappalto, nei casi di falsa

AS *un*



dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti per la partecipazione alle gare, possa essere anche di durata inferiore all'anno. Sarà quindi l'AVCP sempre a decidere, caso per caso, ma con la nuova formulazione l'esclusione dalle gare potrà essere anche inferiore ad un anno, anziché per un periodo di un anno come previsto nel testo previgente.

Tale modifica recepisce quanto segnalato sul punto dall'AVCP nella segnalazione n. 1 del 2012 che giudica le previsioni del comma 1-ter dell'art. 38, novellato dal n. 3) della lett. b) del comma 2 dell'art. 4 del decreto legge n. 70/2011, non proporzionali all'intrinseca gravità del fatto e, pertanto, non consentono di effettuare una differenziazione tra comportamenti oggettivamente diversi.

Si ricorda, infatti che il citato comma 1-ter dell'art. 38 - recentemente introdotto dal n. 3) della lett. b) del comma 2 dell'art. 4 del decreto legge n. 70/2011 - riguarda la causa di esclusione per falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti rilevanti per la partecipazione alle gare e per l'affidamento dei subappalti. In tali casi è previsto che le false dichiarazioni o le false documentazioni, per comportare l'esclusione, siano imputabili a dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti. Qualora l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ne rilevi la sussistenza, ordina l'iscrizione nel Casellario informatico (istituito dall'art. 7, comma 10, del Codice). Tale iscrizione, che ha validità annuale, costituisce causa ostativa alla partecipazione alle gare e agli affidamenti di subappalto.

Comma 1, lett. g) - Il certificato di esecuzione lavori del contraente generale

La modifica al comma 3, nono periodo, dell'art. 189 del Codice concernente la disciplina dei requisiti di ordine speciale, mira a semplificare i certificati dei lavori ai fini della dimostrazione della adeguata idoneità tecnica e organizzativa, che dovranno essere redatti, non più in conformità al modello di cui all'allegato XXII del Codice, ma secondo i modelli che dovranno essere definiti dal Regolamento di attuazione.

Comma 1, lett. h) - La disciplina delle procedure per la selezione di sponsor

L'ultima modifica, con l'introduzione di un nuovo art. 199-bis al Codice dei contratti pubblici, reca la disciplina delle procedure per la selezione di sponsor per interventi relativi ai beni culturali.

Pertanto, il comma 1 del nuovo art. 199-bis, al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità previsti dall'art. 27 del Codice per i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice – tra cui rientra anche il contratto di sponsorizzazione - le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale relativo alla

[Handwritten signature]



programmazione dei lavori pubblici previsto dall'art. 128 del Codice con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture per i quali intendono far ricorso ad uno sponsor per il finanziamento o per la realizzazione degli stessi interventi. A tal fine devono predisporre i relativi studi di fattibilità, anche in forma semplificata o i progetti preliminari. Nell'allegato possono essere inseriti anche gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione.

Il procedimento per la ricerca dello sponsor inizia con la pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno 30 giorni e di tale pubblicazione viene anche dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e sulla G.U. della Repubblica italiana, nonché, per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 28 del Codice, anche sulla G.U. dell'Unione europea.

L'avviso dovrà contenere: una generica descrizione di ciascun intervento con l'indicazione del valore di massima (locuzione con la quale si intende presumibilmente l'importo di massima stimato per ciascuno intervento); i tempi di realizzazione; la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato.

L'avviso dovrà altresì precisare la forma di sponsorizzazione, ossia se le amministrazioni aggiudicatrici intendano ricorrere:

- ad una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione stessa;
- oppure ad una sponsorizzazione tecnica consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor; qualora si tratti di sponsorizzazione tecnica, il bando dovrà indicare anche gli elementi ed i criteri in base ai quali verranno valutate le offerte.

Nel bando e negli avvisi dovrà comunque essere stabilito il termine, non inferiore a 60 giorni, entro il quale i soggetti interessati possono presentare le offerte impegnative (con riferimento a tale termine, appare opportuno un chiarimento per una migliore comprensione della portata della norma) di sponsorizzazione.

Le offerte pervenute saranno, quindi, esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice oppure, da una commissione giudicatrice per interventi il cui valore stimato - al netto dell'IVA - sia superiore a un milione di euro e per casi di particolare complessità.

Handwritten signature and initials



L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci.

Si perviene quindi alla stipula, da parte dell'amministrazione, del contratto di sponsorizzazione:

- con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore se si tratta di sponsorizzazione di puro finanziamento;
- con colui che ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore nel caso di sponsorizzazione tecnica.

Il comma 2 del nuovo art. 199-bis del Codice disciplina i casi in cui non venga presentata nessuna offerta o nessuna offerta venga giudicata appropriata, oppure le offerte presentate risultino irregolari o inammissibili in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura.

Solo in tali casi la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.

L'ultimo periodo del predetto comma 2 contempla, infine, la possibilità, per i progetti per i quali non siano pervenute offerte utili ai sensi del precedente periodo, di essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo.

Il comma 3 del nuovo art. 199-bis prevede, infine, che, restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs n. 42/2004 (cd. Codice dei beni culturali) per la sponsorizzazione di beni culturali, nonché i requisiti di ordine generale previsti per i partecipanti alle procedure di affidamento dall'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi previsti dagli artt. 39, 40, 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'art. 201 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge demanda a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali l'emanazione di norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nel nuovo art. 199-bis del Codice dei contratti pubblici nonché di quelle contenute nell'art. 120 del d.lgs. 42/2004.

[Handwritten signatures]



L'art. 120 del D.lgs. n. 42/004 (Codice dei beni culturali) definisce la sponsorizzazione di beni culturali come ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. La norma stabilisce, altresì, che possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze di tutela è effettuata dal MIBAC (comma 1). La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione (comma 2). Da ultimo il comma 3 prevede che con il contratto di sponsorizzazione vengono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

Comma 3, lett. a) - Le sanzioni nei confronti delle SOA

Con una novella all'art. 73 del Regolamento di attuazione del Codice, approvato con D.P.R. n. 207/2010, viene introdotta una modifica alle disposizioni in materia di sanzioni nei confronti delle SOA, prevedendo che la sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, aggiuntiva a quella pecuniaria, sia irrogata unicamente per violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità, con dolo o colpa grave.

Comma 3, lett. b) - I criteri di valutazione per lavori eseguiti all'estero

Attraverso la sostituzione dell'art. 84 del Regolamento di attuazione del Codice, D.P.R. n. 207/2010, viene rivisitata in termini semplificatori la disciplina relativa alla qualificazione delle imprese che hanno eseguito lavori all'estero, ma con sede legale in Italia.

Pertanto, rispetto alla precedente procedura, la legalizzazione rilasciata dalle autorità consolari italiane all'estero sembra circoscritta unicamente ai casi ove venga ritenuto necessario (ultimo periodo del comma 2 dell'art. 84 predetto), mentre ordinariamente si fa ricorso ad una certificazione rilasciata, su richiesta e a spese dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, precedentemente contemplata solo per lavori eseguiti su committenza privata per i quali nel Paese di esecuzione degli stessi non era prevista una certificazione da parte di organismi pubblici.

B *UW*



Se da un lato la certificazione dovrà contenere, oltre a quanto già previsto dal previgente art. 84 (lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni relative ai subappalti per ciascuna categoria, nonché la dichiarazione di aver eseguito i lavori regolarmente e con buon esito), anche gli importi dei lavori con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti, dall'altro l'AVCP dovrà elaborare modelli di certificazione semplificati, dopo aver sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza.

La certificazione sarà soggetta a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero unicamente ove venga ritenuto necessario.

Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 dell'art. 84 predetto e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

Viene, infine, contemplato il caso in cui l'interessato possa fare riferimento direttamente alla struttura competente del Ministero degli affari esteri, qualora, ultimati i lavori, non disponga più di una propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà.

Comma 4 – Adempimenti conseguenti all'istituzione della BDNCP

Il comma 4 dispone che a quanto previsto in conseguenza dell'attivazione della BDNCP provvedano le amministrazioni con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21 (Responsabilità solidale negli appalti)

L'articolo 21 reca disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti di opere o servizi.

In particolare, tale articolo sostituisce interamente il comma 2 dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Si ricorda che l'articolo 29 del richiamato D.Lgs. 276/2003 distingue il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 c.c., dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio



dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa (comma 1).

Il successivo comma 2 stabilisce l'obbligazione solidale, in caso di appalto di opere o di servizi, tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, consistente nella corresponsione, ai lavoratori, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti.

L'articolo 21 del decreto-legge, modificando il richiamato comma 2 dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, dispone, nell'ambito della corresponsione dei trattamenti spettanti ai lavoratori:

- che le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori siano comprensive delle quote di trattamento di fine rapporto;
- che oltre ai contributi previdenziali debbano essere anche corrisposti i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;
- che resti escluso dalla corresponsione qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

In sede di conversione, l'articolo è stato integrato per disciplinare il procedimento di escussione di appaltatore e committente per i crediti di lavoro.

La disposizione prevede ora che, nonostante la responsabilità solidale, il committente convenuto in giudizio per il pagamento possa eccepire nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in deroga al principio generale di cui all'articolo 1292 del codice civile.

In questo caso si aprono due possibilità:

- se il committente è convenuto in giudizio unitamente all'appaltatore, il giudice deve accertare la responsabilità solidale e determinare il diritto del ricorrente, ma la successiva azione esecutiva si dirigerà verso l'appaltatore. Solo se il patrimonio di quest'ultimo risulterà insufficiente l'azione potrà essere rivolta verso il patrimonio del committente;
- se il committente è il solo ad essere convenuto in giudizio, nella prima difesa deve non solo eccepire la preventiva escussione dell'appaltatore, ma anche indicare i beni del patrimonio sui quali il lavoratore può soddisfarsi.

La disposizione specifica che se a pagare è il committente, imprenditore o datore di lavoro, questi potrà esercitare azione di regresso nei confronti del coobbligato.



Articolo 31 (Misure di semplificazione in materia di ricerca di base)

L'articolo 31 dispone alcune misure di semplificazione delle procedure di verifica relative alla ricerca di base. Conferma, inoltre, la destinazione del 10% del FIRST a giovani ricercatori, innovandone, però, la procedura.

Al primo obiettivo è dedicato il comma 1 che dispone che, nelle more del riordino del sistema di valutazione, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti di ricerca di base sono effettuate esclusivamente al termine dei progetti stessi, al fine di accelerare le procedure di gestione. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava interamente sui fondi destinati al finanziamento dei progetti. Al riguardo viene richiamato il rispetto dell'art. 21, comma 3, della L. 240/2010 (che, tuttavia, come meglio si vedrà *infra*, fa riferimento alla valutazione "preliminare").

Il comma 2 dispone l'abrogazione dei commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), riguardanti i progetti di ricerca dei giovani ricercatori.

La disposizione, in particolare, al fine di semplificare le procedure di valutazione dei progetti finanziati dal FIRST, sopprime il comitato di cui al co. 313 dell'art. 2 della L. 244/2007, per il funzionamento del quale era previsto un onere quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui.

L'art. 2, co. 313, della L. 244/2007 ha previsto che, a decorrere dal 2008, una quota non inferiore al 10% dello stanziamento complessivo del FIRST fosse destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni (L'art. 20, co. 2, della L. 240/2010 ha disposto che i membri del comitato devono essere "in maggioranza" di età inferiore a 40 anni) e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, nonché operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

Il co. 314 ha demandato l'attuazione delle disposizioni recate dal co. 313 ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca mentre il co. 315 ha quantificato l'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al co. 313 nel limite massimo di 100.000 euro annui, stabilendo che alla sua copertura si provvede mediante incremento delle aliquote di base per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

Handwritten marks: a signature and the word "www"



Il comma 3 sostituisce il secondo e il terzo periodo dell'art. 20, co. 1, della L. 240/2010 disponendo che una percentuale del 10% del FIRST è destinata ad interventi in favore di ricercatori di età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per la cui emanazione non è indicato un termine).

I predetti commi 2 e 3 sono fra loro collegati. Infatti, con la modifica disposta dal comma 3, si rimette ad un decreto ministeriale la definizione delle procedure per l'attribuzione a progetti di giovani ricercatori di una percentuale del FIRST che resta invariata rispetto alle disposizioni finora vigenti, abrogate dal comma 2.

A seguito di questa modifica, scompare l'altro riferimento contenuto nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 20 della L. 240/2010, in base al quale restavano ferme le norme relative ai progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore a 40 anni (di cui all'art. 1, co. 814 e 815, della L. 296/2006). In ogni caso, essendo le predette norme contenute in disposizioni specifiche, non oggetto di modifica, la situazione non dovrebbe variare.

Al contempo, scompare la previsione di far salvi, nel rispetto, ove possibile, della tecnica di valutazione fra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti (anche di quelli di relativi ai progetti di ricerca sanitaria) in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

Articolo 32 (Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca)

L'articolo 32 stabilisce misure di semplificazione in materia di ricerca, ulteriori rispetto a quelle recate dall'art. 31, con riferimento alle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo.

In particolare, dispone l'utilizzo di valutazioni e graduatorie già espresse ed adottate in sede comunitaria in relazione a progetti a esclusiva ricaduta nazionale (comma 1), e l'introduzione di alcune novità relative al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), tra le quali, come indicato dalla relazione illustrativa, la rimodulazione delle modalità di utilizzazione dello stesso (comma 2).

Il comma 1, in particolare, dispone che il MIUR, allo scopo di finanziare con risorse nazionali progetti ad esclusiva ricaduta nazionale già valutati positivamente in sede comunitaria, sebbene non ammessi al relativo finanziamento, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande di finanziamento e fino

b *uuu*



alla concorrenza delle risorse che sono stanziare per tali finalità, prende atto dei risultati di tali valutazioni e delle graduatorie adottate in sede comunitaria.

Nel predetto avviso pubblico può essere definita la priorità degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strategie nazionali.

Analoghe disposizioni di semplificazione procedurale per progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'UE o di accordi internazionali cofinanziati dalla stessa, è contenuta, con riferimento alla ricerca applicata, nell'art. 30, co. 1, lett. d), del decreto-legge, che a tal fine novella l'art. 7 del D.lgs. n. 297 del 1999.

Il comma 2 dispone alcune novità relative al FIRST di cui all'art. 1, co. 870, della L.F. 2007 (legge n. 296/2006), novellando i co. 872 e 873 del predetto art. 1.

Le novità introdotte ai commi 872 e 873 dell'art. 1 della L. finanziaria 2007, come modificati dal decreto-legge, possono essere così sintetizzate:

- il FIRST non risulta più ripartito "in attuazione" del Programma nazionale della ricerca, bensì "in coerenza" con gli indirizzi recati da tale documento;
- con riferimento alle procedure per l'emanazione dei provvedimenti previsti ai co. 872 e 873, non è più previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;
- non è più previsto che venga comunque finanziato un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca;
- viene specificato che il Fondo deve essere ripartito tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, con un vincolo di destinazione del 15% delle risorse complessive al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali (che si aggiunge al 10% destinato, ex art. 31, ai progetti di ricerca di giovani ricercatori);
- sia per la ripartizione del FIRST, che per la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo dello stesso fondo, è previsto un decreto di natura regolamentare;
- viene specificato che le agevolazioni per la ricerca finanziate con il FIRST sono quelle di competenza del MIUR.

Il comma 3 dispone che gli oneri delle commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano "sul Fondo medesimo o nell'ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti", senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Handwritten initials: B and WW



Al riguardo, si ricorda che l'art. 31, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge, già dispone che il costo delle valutazioni scientifiche ex post relative ai progetti di ricerca di base gravi sui fondi destinati al finanziamento degli stessi progetti.

Gli elementi di novità introdotti dall'art. 32, comma 3, riguardano, da un lato, il riferimento agli oneri di controllo per FIRB, PRIN e FAR, dall'altro il riferimento alla verifica scientifica dei progetti FAR.

Articolo 33 (Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca)

L'articolo 33 prevede, al comma 1, il collocamento in aspettativa senza assegni per il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzioni comunitarie o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza. Il periodo massimo di tale collocamento coincide con la durata delle predette sovvenzioni.

La norma in esame prevede, inoltre, che lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente l'oggetto delle borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzioni comunitarie o internazionali, e la relativa retribuzione, viene regolato dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato.

La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico delle predette sovvenzioni comunitarie o internazionali e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

Il comma 2 dispone l'applicazione dell'articolo 23-bis del D.lgs. 165/2001 per il personale che, invece, svolga la relativa attività presso soggetti e organismi pubblici e privati, nazionali o internazionali.

L'articolo 23-bis appena richiamato contiene disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato e prevede, in deroga all'articolo 60 del D.P.R. 3/1957, il collocamento in aspettativa senza assegni per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie esigenze organizzative, per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, che provvedono al relativo trattamento previdenziale.



Ferma restando la disciplina del collocamento fuori ruolo nei casi consentiti, il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, mentre è sempre possibile la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa sopra indicato non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

Si evidenzia che, mentre l'art. 23-bis D.Lgs. n. 165/2001, richiamato dalla disposizione del decreto-legge, stabilisce che il periodo di collocamento in aspettativa, nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, non può superare i cinque anni, il periodo massimo di collocamento in aspettativa del personale che svolge l'attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, di cui al comma 1, coincide con la durata della borsa di studio (che, almeno teoricamente, potrebbe avere un termine di durata superiore).

Articolo 35, comma 2-bis (Partecipazione agli organi collegiali)

Il comma 2-bis, aggiunto in sede di conversione, reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n.78/2010, con il quale è stata resa onorifica la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica, nonché la titolarità degli organi medesimi, e, nel contempo, ha stabilito che tale partecipazione o titolarità possano dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute (ove previsto dalla normativa vigente) e che gli eventuali gettoni di presenza (anche essi solo se già previsti) non debbano superare l'importo di 30 euro per seduta giornaliera. Il comma 2-bis in esame precisa che il carattere onorifico in questione non si applica agli organi costituiti dai collegi dei revisori dei conti e sindacali, nonché dai revisori dei conti.

Il citato art. 6, comma 2, D.L. 78/2010 si applica a tutti gli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, ad eccezione dei seguenti soggetti:

- enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (quali le Agenzie fiscali);
- enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (quali gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Aran);
- università nonché enti e Fondazioni di ricerca e organismi equiparati;
- camere di commercio;
- enti del servizio sanitario nazionale;
- enti indicati nella tabella C della legge finanziaria;
- enti previdenziali ed assistenziali nazionali;
- Onlus, ed associazioni di promozione sociale;

B
LWW



- enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- società.

L'art. 6, comma 2, D.L. 78/2010 risulta applicabile al personale delle università, degli enti e delle Fondazioni di ricerca e di organismi equiparati che partecipano agli organi collegiali di altri enti, diversi da quello esclusi dal medesimo articolo, che ricevono contributi a carico della finanza pubblica.

Articolo 45 (Semplificazioni in materia di dati personali)

L'articolo 45 interviene sul Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) con una duplice finalità: a) estendere la platea dei soggetti autorizzati al trattamento di dati giudiziari per finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata; b) sopprimere l'obbligo a carico di coloro che svolgono il trattamento dati con strumenti informatici di redigere ed aggiornare annualmente il documento programmatico sulla sicurezza.

In particolare, la disposizione novella tre diversi articoli del Codice e sopprime alcuni paragrafi del disciplinare tecnico.

Le lettere a) e b) intervengono sulla disciplina del trattamento dei dati giudiziari per autorizzare espressamente il trattamento di tali dati per finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata.

In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 21 del Codice, che contiene i principi applicabili al trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici, per inserirvi il comma 1-bis. La disposizione è volta a consentire espressamente il trattamento dei dati giudiziari anche da parte di soggetti che abbiano stipulato protocolli d'intesa con il Ministero dell'interno (o le sue articolazioni periferiche, es. questure e prefetture) per svolgere attività di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Saranno gli stessi protocolli a dover specificare la tipologia dei dati trattati e le operazioni eseguibili.

La lettera b) novella l'articolo 27 del Codice, che richiede l'espressa previsione legislativa o il provvedimento del Garante per consentire il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici. Anche in questo caso il decreto-legge, inserendo un ulteriore periodo nel comma 1 dell'articolo 27, estende anche a queste ipotesi la previsione dell'articolo 21, comma 1-bis (v. sopra). Conseguentemente, anche i privati o gli enti pubblici economici che abbiano stipulato protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno per la repressione e

B *Uw*



prevenzione della criminalità organizzata sono autorizzati dal legislatore a trattare i dati giudiziari, nei limiti previsti dagli stessi protocolli.

Le lettere c) e d) novellano il Codice della privacy per quanto riguarda i trattamenti con strumenti elettronici sopprimendo, per coloro che si avvalgono di tali strumenti, l'obbligo di tenere un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza.

In particolare, tale finalità è raggiunta attraverso:

- la soppressione della lettera g) del comma 1 dell'art. 34 del Codice, che tale obbligo prevede (lett. c));
- l'abrogazione dei paragrafi da 19 a 19.8 e 26 del disciplinare tecnico allegato al Codice (lett. d)).

Il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza disponeva, nei paragrafi abrogati dal decreto-legge, che entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari dovesse redigere un documento programmatico sulla sicurezza. Il documento doveva contenere una serie analitica di dati, tra i quali, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati; l'analisi dei rischi che incombono sui dati; le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento; la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento; la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare; per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato (paragrafi da 19 a 19.8). Inoltre, il titolare del trattamento era tenuto a riferire, nella relazione di accompagnamento del bilancio d'esercizio, sull'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (paragrafo 26).

Peraltro, dalla soppressione dell'obbligo di tenuta del documento discende – con finalità di coordinamento – l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 34, che poneva un'eccezione a tale obbligo per talune categorie di soggetti (lett. c)).

Il comma 1-bis era stato introdotto dall'art. 6 del decreto-legge n. 70 del 2011 e prevedeva che, al posto della tenuta del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili (e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero al coniuge e ai loro parenti), potessero evitare il documento sulla sicurezza e limitarsi ad autocertificare (ex art. 47 TU D.P.R. 445/2000) il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice della privacy e dal disciplinare tecnico, contenuto nell'allegato B) nel trattamento dei dati.

 UNW



Articolo 47-quater (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo 47-quater modifica l'art. 57-bis del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), introdotto di recente dal D.L. n. 78/2009, relativo all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, realizzato e gestito a cura di DigitPA.

In particolare, si specifica che l'aggiornamento dei contenuti dell'indice da parte delle amministrazioni abbia comunque cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA, sopprimendo la possibilità, attualmente prevista, di una diversa indicazione temporale da parte di DigitPA.

L'art. 57-bis del CAD dispone che, al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, sia istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini (comma 1). La realizzazione e la gestione dell'indice è affidato al DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche (comma 2).

Nel testo attualmente vigente, le amministrazioni sono, poi, tenute ad aggiornare gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili (comma 3).

Articolo 47-quinquies (Organizzazione e finalità dei servizi in rete)

L'articolo 47-quinquies novella l'art. 63 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), disponendo che le amministrazioni pubbliche, nonché le società partecipate, utilizzino esclusivamente i canali e i servizi telematici, per determinate tipologie di atti, tra i quali merita in primo luogo richiamare la presentazione di denunce, garanzie fideiussorie, richieste di certificazioni.

Il citato art. 63 disciplina organizzazione e finalità dei servizi in rete, stabilendo che le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

Inoltre le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'art. 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le

A *UW*



regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.

Le pubbliche amministrazioni, infine, collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

Più nei dettagli, viene introdotto nell'art. 63 del CAD un nuovo comma 3-bis ai sensi del quale, a partire dal 1° gennaio 2014, le amministrazioni pubbliche nonché le società partecipate da enti pubblici, al fine di incentivare il processo di informatizzazione e diffusione dei servizi telematici, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici ivi inclusa la posta elettronica certificata per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per:

- la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie;
- l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- la richiesta di attestazioni e certificazioni.

Con il nuovo art. 63, comma 3-ter, CAD si prescrive l'utilizzazione esclusiva, a partire dal 1° gennaio 2014, dei servizi telematici o della posta certificata anche per gli atti, comunicazioni o servizi resi.

Il nuovo art. 63, comma 3-quater, CAD prescrive ai soggetti di cui sopra la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, in aggiunta a termini e modalità di utilizzo dei servizi, dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

Infine, ai sensi del nuovo art. 63, comma 3-quinquies, CAD, deroghe e eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal nuovo comma 3-bis devono essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 47-sexies (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

L'articolo 47-sexies modifica uno dei requisiti di validità delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, rendendo possibile ai fini della validità dell'invio telematico la sottoscrizione anche mediante la "firma elettronica qualificata", e non più attraverso la sola "firma digitale".

L'articolo 38 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) prevede, infatti, che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Queste ultime sono valide solo se effettuate ai sensi di quanto previsto dal CAD (articolo 65). Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica (art. 38, co. 3).

In base alla formulazione vigente dell'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), la presentazione in via telematica è valida se le istanze e le dichiarazioni sono sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (lett. a)). Con la modifica introdotta dalla disposizione in esame, è sufficiente ai fini della validità dell'invio telematico la sottoscrizione anche mediante la firma elettronica qualificata.

Articolo 48 (Dematerializzazione di procedure in materia di università)

L'articolo 48 introduce un nuovo articolo nella L. 264 del 1999, che disciplina gli accessi ai corsi universitari, in particolare distinguendo tra accessi programmati a livello nazionale e accessi programmati dalle università.

Il comma 1, capoverso 1, dispone l'obbligo di iscrizione telematica alle università e prevede che il MIUR costituisce e aggiorna un portale unico, almeno in italiano e in inglese, che consenta il reperimento di ogni dato utile per la scelta da parte degli studenti. In questo caso non è determinato, a differenza del comma 2, l'a.a. di avvio dell'obbligo.

Il comma 1, capoverso 1-bis, al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dal comma 1, e in relazione a quanto previsto dalla L. n. 183/2011 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, dispone la possibilità per le università di accedere all'anagrafe nazionale degli studenti per verificare la veridicità dei titoli autocertificati.

[Handwritten signature]



Il comma 1, capoverso 2, stabilisce, a partire dall'a.a. 2013-2014, l'obbligo di verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto e di laurea con modalità informatiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università sono conseguentemente tenute ad adeguare i propri regolamenti.

Il comma 1-*bis* dispone che l'anagrafe nazionale degli studenti è utilizzata, oltre che per i fini riguardanti il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e la sua concreta attuazione, anche per l'assolvimento dei compiti istituzionali del MIUR, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione (sul quale interviene l'art. 51 del D.L.).

Il comma 2 precisa che all'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 49 (Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)

L'articolo 49 introduce varie novità nel sistema universitario, in gran parte modificando la recente legge di riforma del settore (L. n. 240 del 2010), in altra parte modificando una disposizione della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011).

Ulteriori modifiche alla L. 240/2010 sono recate dagli artt. 31 e 54 del decreto-legge, mentre un'estensione della sua applicazione è prevista dall'art. 55.

Con riferimento alle modifiche apportate alla L. 240/2010 dall'articolo in esame, si rileva che, mentre alcune delle novità operano un semplice coordinamento fra disposizioni, altre appaiono avere valenza di modifica sostanziale; una di queste ultime modifiche, in particolare, si recepisce una indicazione formulata dal Presidente della Repubblica nella lettera al Presidente del Consiglio dei ministri che aveva accompagnato la promulgazione della legge 240/2010.

Il comma 1 è interamente dedicato a modifiche alla L. n. 240 del 2010.

La lettera a) interviene sull'art. 2 della legge, che detta indirizzi per la modifica delle disposizioni statutarie in materia di organi delle università statali. In particolare:

B *uu*



- 1) la durata del mandato dei componenti del consiglio di amministrazione – fissata in 4 anni dall'art. 2, co. 1, lett. m), della L. 240/2010 – viene allineata alla durata in carica del medesimo organo, fissata "per un massimo di quattro anni" (con possibilità, dunque, per gli statuti, di prevedere un termine inferiore). Resta invariata la durata del mandato dei rappresentanti degli studenti, fissato dalla stessa lett. m) in un biennio;
- 2) l'ambito nel quale il MIUR designa i membri del collegio dei revisori dei conti non è più circoscritto ai dirigenti e funzionari dello stesso Ministero (art. 2, co. 1, lett. p), L. 240/2010);
- 3) si estende agli "organi monocratici elettivi" la previsione, già valida per gli organi collegiali, di decadenza al momento della costituzione di quelli previsti dai nuovi statuti (art. 2, co. 9, primo periodo, L. 240/2010). La disposizione non riguarda la figura del rettore, cui continua ad applicarsi il particolare regime di cui al predetto art. 2, comma 9, terzo, quarto e quinto periodo.

Si ricorda, infatti, che l'art. 2, co. 9, della L. 240/2010 dispone che gli organi collegiali decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Per il rettore, invece, il medesimo comma individua espressamente, nei periodi seguenti, diverse fattispecie: il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione del nuovo statuto è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo; se il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione del nuovo statuto scade dopo il termine dell'anno accademico successivo, esso arriva alla scadenza naturale; il mandato dei rettori che alla data di entrata in vigore della legge sono stati eletti o stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile.

La lett. *a-bis*) dispone la soppressione dell'art. 4, comma 3, lett. o), della legge 240/2010. Si recepisce in tal modo una indicazione formulata dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della legge. In particolare, il Presidente aveva evidenziato che l'articolo 4 della legge 240/2010 appariva "non pienamente coerente con il criterio del merito nella parte in cui prevede una riserva basata anche sul criterio dell'appartenenza territoriale".

Il comma 3 citato indica gli aspetti da disciplinare nei decreti interministeriali di natura non regolamentare deputati a definire la disciplina di attuazione del Fondo per il merito degli studenti universitari istituito dal comma 1. In particolare, la lett. o) prevede di riservare una quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.

La lettera b) modifica l'art. 6 della legge, concernente lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo. Nello specifico:

[Handwritten signature]



1) ai ricercatori a tempo indeterminato agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati, che hanno svolto tre anni di insegnamento, e ai professori incaricati stabilizzati, non sono più affidati compiti di tutorato e di didattica integrativa (art. 6, co. 4, L. 240/2010). Agli stessi soggetti sono affidati solo corsi e moduli curricolari, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici.

Per completezza si ricorda anche che compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono previsti dall'art. 24 della L. 240/2010 per i destinatari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

2) si elimina la previsione secondo cui, nel caso di professori e ricercatori a tempo definito autorizzati a svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza (art. 6, co. 12, quinto periodo, L. 240/2010).

Al riguardo si ricorda che il quarto periodo del comma 12 dell'art. 6 dispone che lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri deve essere autorizzata dal rettore, che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

La lettera c) apporta modifiche sostanziali all'art. 7 della legge, recante norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori. In particolare:

1) è revocata la possibilità di effettuare scambi di professori e ricercatori fra sedi universitarie consenzienti (art. 7, co. 3, secondo periodo, L. 240/2010);

Al riguardo si ricorda che questa previsione era stata inserita durante l'esame parlamentare come ulteriore misura di incentivazione della mobilità universitaria, in aggiunta alla previsione recata dal primo periodo dello stesso co. 3, ai sensi del quale possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del FFO, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio in atenei con sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero, ovvero, a seguito di procedure di fusione o federazione fra atenei, in sede diversa da quella di appartenenza.

2) si esclude dalle misure per favorire la mobilità interregionale dei professori universitari chi ha prestato servizio presso corsi di laurea soppressi a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica (art. 7, co. 5, L. 240/2010). Le stesse misure, dunque, varranno solo nel caso di sedi sopresse.

 



La lettera d) riduce i tempi per l'estinzione del procedimento disciplinare, spostando la decorrenza del termine – previsto dall'art. 10, co. 5, L. 240/2010 in 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione da parte del collegio di disciplina – a partire dalla data di avvio del procedimento.

La lettera e) contiene una modifica dell'art. 12, comma 3, della legge, disponendo che le università telematiche sono escluse dall'attribuzione della quota parte dei finanziamenti relativi alle università non statali finalizzata ad incentivare la qualità delle attività didattiche e di ricerca, fatta eccezione per quelle che già sono inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti attuativi dell'art. 5, co. 3, lettere a) e b), della stessa L. 240/2010, relative all'introduzione di sistemi, rispettivamente, per l'accREDITamento delle sedi e dei corsi di studio e per la valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca.

La lettera f) – modificando l'art. 15, comma 1, terzo periodo, della L. 240/2010 – estende l'ambito di utilizzo dei settori scientifico-disciplinari alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

Si ricorda che l'art. 15 della L. 240/2010 prevede che con decreto ministeriale sono definiti, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali, in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ogni settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per la chiamata dei professori, per il conferimento di assegni di ricerca, per la stipula di contratti per attività di insegnamento, ovvero di contratti di ricerca a tempo determinato, e per la definizione degli ordinamenti didattici.

La lettera *f-bis*) modifica l'art. 16, comma 3, lett. e), primo periodo, della legge 240/2010 e prevede esclusivamente l'utilizzo di modalità informatiche per l'espletamento delle procedure di abilitazione.

Il criterio indicato dall'art. 16, co. 3, lett. e), per l'emanazione del regolamento di delegificazione in materia disponeva che si individuassero i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e le modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro 5 mesi dall'indizione. L'art. 3 del DPR 14 settembre 2011, n. 222 ha poi disposto che le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica, prevedendo, dunque, esclusivamente tale modalità



La lettera g) contiene una disposizione volta a coordinare quanto previsto dall'art. 24, co. 5 e 6, con quanto previsto dall'art. 16, co. 4, della L. 240/2010, che specifica gli effetti del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, finora facendo riferimento solo alla chiamata dei professori ai sensi dell'art. 18. Con la modifica, invece, si introduce anche il richiamo all'art. 24, commi 5 e 6, della medesima legge.

L'art. 24, co. 5, della L. 240/2010 prevede, infatti, che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, le università, nel terzo anno di contratto stipulato ai sensi del co. 3, lett. b), del medesimo articolo, valutano il ricercatore titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

Il co. 6 del predetto art. 24 prevede, altresì, che fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, e sempre nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, la procedura di cui al co. 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica.

La lettera h) interviene sull'art. 18 della legge, in materia di chiamata dei professori, con modifiche in gran parte sostanziali. In particolare:

- al comma 1 dell'art. 18, contenente i criteri cui le università devono attenersi nel disciplinare, con proprio regolamento, la chiamata dei professori di prima e seconda fascia:
 - 1) si dispone la pubblicità del procedimento – oltre che sui siti dell'ateneo, del MIUR e dell'Unione europea – nella Gazzetta Ufficiale (art. 18, co. 1, lett. a), L. 240/2010);
 - 2) l'ammissione al procedimento di chiamata è estesa agli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del procedimento, nonché (per i procedimenti afferenti alla medesima fascia di appartenenza) ai professori già in servizio, senza alcuna limitazione temporale. Il testo della disposizione modificata limitava questa possibilità ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della legge (art. 18, co. 1, lett. b), L. 240/2010);
- al comma 3 dell'art. 18 si interviene sulle caratteristiche delle convenzioni per la copertura degli oneri derivanti dalla chiamata di professori e dall'attribuzione dei contratti di ricerca a tempo determinato, necessarie per

[Handwritten signature]



l'assunzione degli stessi oneri da parte di altri soggetti pubblici (diversi, cioè, dall'ateneo) e di soggetti privati.

Il testo finora vigente richiedeva che la convenzione avesse durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto a tempo determinato (si richiamava il co. 5 dell'art. 24), ovvero durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori (non vi era un esplicito richiamo all'art. 24, co. 3, lett. a).

La modifica proposta dal testo in commento dispone che:

1. l'importo della convenzione relativa alla chiamata di professori e all'attribuzione del secondo contratto di ricercatore a tempo determinato (per il quale si fa riferimento all'art. 24, co. 3, lett. b), invece che al co. 5 citato dalla norma previgente) non può essere inferiore al costo quindicennale per gli stessi posti. Scompare, invece, il riferimento alla durata della stessa convenzione (che permane per la seconda fattispecie);
 2. l'importo e la durata della convenzione per l'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, co. 3, lett. a), non può essere inferiore all'importo e alla durata degli stessi contratti.
- al comma 5 dell'art. 18, che disciplina la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università e lo svolgimento delle relative attività:
- 1) la partecipazione del personale tecnico amministrativo non riguarda più solo quello a tempo indeterminato; al contempo, si introduce la partecipazione di soggetti esterni purché, come nel caso del personale tecnico amministrativo, in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca (art. 18, co. 5, lett. e);
 - 2) per quanto concerne la partecipazione dei titolari di borse di studio o di ricerca, non vi è più la limitazione alle borse bandite da altre pubbliche amministrazioni (diverse, cioè, dall'ateneo), enti pubblici o privati, imprese. Rimane comunque ferma la necessità della convenzione e l'assenza di oneri finanziari per l'università, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi (art. 18, co. 5, lett. f).

La lett. i) apporta modifiche sostanziali all'art. 21 della L. 240/2010, concernente il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR). In particolare, interviene sulle competenze, sulle modalità di sostituzione dei componenti dell'organo e sulle disposizioni da applicare in sede di prima applicazione.

Handwritten signatures and initials



La disposizione in commento:

- 1) affida al CNGR l'indicazione dei criteri generali, oltre che per la valutazione dei progetti di ricerca, anche per la selezione degli stessi (art. 21, comma 2);
- 2) interviene in materia di sostituzione del componente che cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato per aver compiuto il settantesimo anno di età, specificando che la scelta di un nuovo componente nell'ambito dell'elenco formulato per la "prima scelta" può essere effettuata solo a condizione che sia garantita la presenza di una pluralità di aree disciplinari, nonché di almeno due donne e due uomini, secondo le indicazioni di cui al secondo periodo del co. 1 dell'art. 21. Qualora ciò non sia possibile, si procede a costituire un nuovo elenco, con le modalità previste dal comma 1. Introduce, infine, la previsione per cui l'elenco ha validità biennale (art. 21, comma 4);
- 3) con riferimento alla prima applicazione, si sostituisce alla previsione di due componenti che durano in carica due anni e tre che durano in carica tre anni, quella di due componenti che durano in carica due anni e due che durano in carica quattro anni (art. 21, comma 5).

La lettera l) apporta modifiche all'art. 23 della L. 240/2010, in materia di contratti per attività di insegnamento. Le modifiche riguardano la tipologia di contratti di cui al comma 1 del predetto art. 23.

In base a tale disposizione, le università possono stipulare contratti per attività di insegnamento, della durata di un anno accademico e rinnovabili ogni anno per un periodo massimo di 5 anni, – a titolo gratuito o oneroso – con esperti altamente qualificati in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero pensionati, ovvero lavoratori autonomi, in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi (primo periodo). Il terzo periodo dispone, peraltro, che i contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.

Sempre il co. 1 del predetto art. 23 precisa che i contratti - che possono essere conclusi anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM n. 593 del 1993 – vengono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. Infine, il co. 1 dispone che i contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare il 5% dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio nell'ateneo nell'anno accademico di riferimento.

 



A differenza di quanto disposto nei co. 2 e 3 del predetto art. 23, nel co. 1 non è definita la procedura per la determinazione del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti a titolo oneroso, né è esplicitato se la stipula di tali contratti è vincolata all'effettiva disponibilità di bilancio della singola università.

Con riferimento a tali previsioni si ricorda, anzitutto, che il Presidente della Repubblica, nella lettera al Presidente del Consiglio dei ministri che ha accompagnato la promulgazione, ha sottolineato che "l'art. 23, nel disciplinare i contratti per attività di insegnamento, appare di dubbia ragionevolezza nella parte in cui aggiunge una limitazione oggettiva riferita al reddito ai requisiti soggettivi di carattere scientifico e professionale".

Alcune delle modifiche proposte si conformano a quanto rilevato dal Presidente della Repubblica. In particolare, precisandosi che i contratti sono stipulati per attività di insegnamento "di alta qualificazione", sopravvive esclusivamente il riferimento alla stipula degli stessi con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Si sopprime, invece, il riferimento ad ulteriori requisiti, quali essere lavoratore dipendente, pensionato o lavoratore autonomo, cadendo, conseguentemente, per quest'ultima fattispecie, anche il riferimento al reddito minimo. Si sopprime, altresì, la previsione per cui i contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito.

Infine, con riferimento ai contratti a titolo oneroso, si introduce il riferimento ad un importo non inferiore a quello fissato con il decreto ministeriale di cui al co. 2, relativo al trattamento economico dei titolari dei contratti stipulati per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative.

Si tratta di un aspetto modificato in sede di conversione, laddove il testo del D.L. prevedeva un "importo coerente con i parametri previsti dal decreto di cui al comma 2".

Al riguardo si ricorda che, in attuazione di quanto disposto al co. 2 citato, è intervenuto il DM n. 313 del 21 luglio 2011, che ha previsto che l'importo del trattamento è determinato tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento. Entro tali importi, il trattamento economico è determinato da ogni università in relazione a tipologia dell'attività didattica o integrativa, numero degli studenti, eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta, disponibilità di bilancio. La disciplina del decreto si applica alle università statali. Le università non statali e le fondazioni universitarie di cui all'art. 16 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) possono recepirlo con deliberazioni adottate dai competenti organi accademici.

La lettera m) interviene sull'art. 24 della legge, concernente i ricercatori a tempo determinato, introducendo, tra l'altro, una modifica che immette nella L.

Handwritten signature and initials



240/2010 una disposizione già presente nell'art. 1, co. 20, della L. 230/2005, divenuta nel frattempo sostanzialmente inapplicabile a seguito dell'intervenuta abrogazione della norma ivi richiamata. Nello specifico:

- 1) i bandi di selezione delle procedure sono resi pubblici – oltre che sui siti dell'ateneo, del MIUR e dell'Unione europea – nella Gazzetta Ufficiale (art. 24, co. 2, lett. a)). Al riguardo, si veda l'osservazione formulata con riferimento ad analoga previsione presente nella lett. h), punto 1);
- 2) si introduce il comma 9-bis, in base al quale, per tutto il periodo di durata dei contratti di ricerca a tempo determinato, i dipendenti pubblici sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Come ante accennato, si tratta di disposizione analoga a quella recata dall'art. 1, co. 20, della L. 230/2005, divenuta inapplicabile perché facente riferimento ai contratti a tempo determinato per attività di ricerca e di didattica integrativa di cui al co. 14 del medesimo articolo, disposizione successivamente abrogata dall'art. 29, co. 11, lett. c), della L. 240/2010.

La lettera n) apporta modifiche all'art. 29 della legge 240/2010, recante norme transitorie e finali. In particolare:

- 1) il comma 9 dell'art. 29 è integrato al fine di permettere l'utilizzo delle risorse del piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia anche per la copertura di posti mediante chiamata diretta, di cui all'art. 1, co. 9, della L. n. 230/2005.

Sull'argomento si ricorda anche che l'art. 1, co. 5, del D.L. 216/2011, in corso di esame, dispone che il termine per procedere alle assunzioni di professori universitari di seconda fascia, previste per il 2011 ai sensi dall'art. 29, co. 9, della L. 240/2010, è prorogato al 31 dicembre 2012, precisando che a tal fine il limite all'incidenza delle spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali rispetto al FFO è considerato con riferimento al 31 dicembre 2010.

Si ricorda, altresì, che l'art. 14, co. 2-quater, del medesimo D.L., introdotto durante l'esame in prima lettura alla Camera, dispone che le risorse destinate al medesimo piano per il 2012 e 2013 sono ripartite tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. Ai fini della ripartizione, la "distanza" dal limite massimo attualmente previsto per le spese fisse per il personale e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), sono presi in considerazione esclusivamente per graduare gli importi assegnati.

lo *uw*



2) modificando il comma 11, lett. c), si abroga l'art. 1, comma 7, della L. n. 230 del 2005, che consente di bandire procedure per la copertura dei posti di ricercatore ai sensi della L. 210 del 1998, fino al 30 settembre 2013.

Si tratta di una modifica di coordinamento normativo fra la L. 240/2010 e la L. 230/2005: infatti, la legge 240/2010, all'art. 29, co. 1, ha disposto che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, per la copertura dei posti di ricercatore si applicano esclusivamente le procedure da essa previste, ossia, ai sensi dell'art. 24, i contratti di ricerca a tempo determinato.

Il comma 2 dell'articolo 49 del decreto-legge interviene sull'art. 4, comma 78, della legge di stabilità 2012 (L. n. 183 del 2011), concernente il congedo per attività di studio e ricerca fruibile dai professori e dagli assistenti universitari, ai sensi dell'art. 17 del DPR 2/1980, dell'art. 8 della L. 349/1958, e dell'art. 10 della legge n. 311 del 1958.

Sostanzialmente, a fronte della riduzione disposta dalla legge di stabilità, il testo in esame ripristina la possibilità per i professori universitari di disporre del congedo per due anni accademici in un decennio e per gli assistenti di cinque anni accademici in un decennio. Rimane ferma la previsione che l'autorizzazione al congedo non può essere concessa oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.

Il comma 3 dell'articolo 49 del decreto-legge dispone che dalle disposizioni del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 49 del decreto-legge dispone che una quota non superiore a 11 milioni di euro delle risorse destinate, per il 2012, alla corresponsione di scatti su base meritocratica a professori e ricercatori universitari (art. 29, co. 19, L. 240/2010) è destinata alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività.

Articolo 53, comma 9 (Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia)

L'articolo 53, al comma 9, prevede l'adozione, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, di misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili

 



finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa, da parte di:

- enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche;
- università;
- enti di ricerca vigilati dal MIUR.

Il comma in esame prevede altresì che l'adozione delle misure indicate:

- dovrà avvenire secondo linee guida ministeriali, predisposte dal MIUR, di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico e delle infrastrutture, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
- potrà avvenire anche attraverso il ricorso, in deroga all'art. 12 del D.L. 98/2011, ai contratti di servizio energia di cui al D.P.R. 412/1993 e al D.Lgs. 115/2008.

L'articolo 1, lett. p), del D.P.R. 412/1993 definisce come "contratto di servizio energia" l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia. L'allegato II del D.Lgs 115/2008 definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia.

Articolo 54 (Tecnologi a tempo determinato)

L'articolo 54 introduce la possibilità per gli atenei di assumere tecnologi a tempo determinato, al fine di potenziare le attività di ricerca degli stessi atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea e dagli altri enti e organismi pubblici e privati

La relativa disciplina è contenuta nel nuovo articolo 24-bis introdotto nella legge n. 240/2010.

La possibilità è attivabile nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.

La norma introdotta prevede la figura dei Tecnologi a tempo determinato, soggetti chiamati a svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, con i quali le università stipulano a tal fine contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che stabiliscono, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette. Essi devono disporre almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista (comma 1).



I soggetti destinatari dei contratti sono scelti con procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università: i bandi sono pubblicati, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea, e devono contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature (comma 2).

I contratti previsti hanno durata minima di 18 mesi, prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La loro durata complessiva non può essere superiore a cinque anni con la medesima università. La norma in commento mantiene ferme le disposizioni del D.lgs. 368/2001 (comma 3).

Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari, rispettivamente, al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca (comma 4).

Secondo la tabella B, recante la nuova retribuzione tabellare, allegata al CCNL integrativo economico 2008-09 del 12 marzo 2009 del personale Università, per la categoria D, posizione economica 3, dal 1° gennaio 2009, la retribuzione prevista è di 23.695,02 euro, mentre per la categoria EP, posizione economica 3 la retribuzione prevista è di 27.748,27 euro.

Infine, la norma precisa che i contratti sopra indicati non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università (comma 5). Si tratta di una previsione analoga a quella recata dagli articoli 22 (titolari di assegni di ricerca), 23 (titolari di contratti per attività di insegnamento) e 24 (ricercatori a tempo determinato) della L. 240/2010.

Articolo 55 (Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria)

L'articolo 55 stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della L. 240/2010, in materia di attività didattica e di ricerca presso un ateneo diverso da quello di appartenenza, si applicano anche ai rapporti fra università ed enti pubblici

B *uuu*



di ricerca e fra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli stessi enti di ricerca.

L'art. 6, co. 11, della L. 240/2010 prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un ateneo diverso da quello di appartenenza sulla base di una convenzione fra i due atenei, finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.

I criteri per l'attivazione delle convenzioni sono stabiliti con decreto del Ministro. Le convenzioni, in ogni caso, stabiliscono, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione fra i due atenei dell'impegno annuo, degli oneri stipendiali e delle modalità di valutazione. Per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni, l'impegno può essere svolto totalmente presso il secondo ateneo, che corrisponde gli oneri stipendiali. In questa ipotesi, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Si dispone, infine, che ai fini della valutazione delle attività di ricerca (di cui al comma 7) e delle politiche di reclutamento degli atenei (di cui all'art. 5, comma 1, lett. c)), l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno degli atenei.

In attuazione, è stato emanato il DM 26 aprile 2011, n. 176. In particolare, il decreto stabilisce che le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore. La disciplina si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari ad ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca.

Certo della collaborazione delle strutture chiamate ad osservare la riferita normativa, con riserva di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti interpretativi e chiarimenti, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

Carlo Musto D'Amore


